

PROVINCIA DI MANTOVA

REP _____

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE

CIG _____

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventisei (2026) il giorno _____ (____) del mese di _____, in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me **Dott.ssa Franceschina Bonanata**, Segretario Generale della Provincia di Mantova, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse della Provincia, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sono personalmente comparsi i Signori:

1) **Ing. ANTONIO COVINO**, nato a _____ (____) il _____ e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della **PROVINCIA DI MANTOVA**, in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia”

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) **Sig.**_____, nata a _____ il _____ e residente a _____, in via _____, che, nella sua qualità di Legale Rappresentante della impresa _____, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa _____, con sede a _____, in _____, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Concessionario”.

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, efficace il _____, è stato disposto:
 - a) di approvare il progetto del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, da affidarsi in concessione per la durata di anni 4 (quattro);
 - b) di dare atto che il servizio, del valore stimato di € _____, non prevede il pagamento di alcun corrispettivo a carico della Provincia di Mantova, assumendosi interamente il concessionario il rischio operativo legato alla gestione del servizio;
 - c) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. e), del D.lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

previo svolgimento di specifica Indagine di mercato;

d) di approvare lo schema di “Avviso di Indagine di mercato”, da pubblicare

onde consentire agli operatori economici interessati di manifestare interesse a partecipare al successivo confronto concorrenziale;

- che a seguito di Indagine di mercato, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, efficace in pari data, è stato disposto:

a) di approvare lo Schema di Lettera Invito per l'espletamento della procedura;

b) di invitare gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti, individuati in applicazione dei criteri di selezione stabiliti nell'Avviso di Indagine di mercato;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, efficace in pari data, è stato nominato il Seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva il _____, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico;

- che, come previsto nella lettera di invito, le operazioni di gara, sia del Seggio di gara che della Commissione giudicatrice, si sono svolte in modalità interamente telematica, in quanto procedura che, essendo condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce l'immodificabilità degli atti nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione compiuta;

- che a seguito di esperimento di procedura negoziata, nella seduta del _____ la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico _____, con sede a _____, _____, primo in graduatoria con il punteggio di _____;
- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 99, commi 1 e 2, e 96 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente a favore del quale è stato proposto l'affidamento, hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ dell' _____, esecutiva il _____, sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia, ed è stato disposto l'affidamento a favore dell'operatore economico _____;
- che il concessionario ha accettato, in sede di partecipazione alla procedura di gara, il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova";
- che la Società ha presentato la dichiarazione, in data _____, in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 187/91;
- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha richiesto, in data _____, il rilascio della _____ comunicazione _____ antimafia _____ nei confronti dell'impresa _____, come previsto dall'art. 87 del D. Lgs. 159/2011;
- che decorsi i termini di cui all'articolo 88, comma 4, anche in assenza della comunicazione del Prefetto, la Provincia di Mantova procede comunque

alla stipulazione del contratto, fatte salve le facoltà di revoca e recesso, previste dall'art. 88, comma 4bis, del D. Lgs. 159/2011;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L'Ing. **Antonio Covino**, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all'impresa _____, con sede a _____, in _____, che per mezzo del legale rappresentante, **Sig.** _____, accetta, l'affidamento in concessione del "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze".

2. Il concessionario accetta senza riserva alcuna l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. Per il servizio in oggetto non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo a carico della Provincia di Mantova, in quanto l'oggetto dell'affidamento per il Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente il servizio stesso, con assunzione del rischio operativo

legato al medesimo.

I costi sono coperti dalle compagnie di assicurazione che assicurano la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti di dette compagnie di assicurazione, nessun onere economico grava sulla Provincia.

Il conferimento al Concessionario del potere di agire per intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro e delle Compagnie Assicurative, sarà, altresì, attestato con la sottoscrizione della dichiarazione allegata, in schema, al presente contratto, sotto la **lett. b)**.

2. Il valore della concessione è stimato in complessivi € _____ (Euro _____ / _____).

ART. 4 – Durata

1. La durata della concessione viene stabilita in 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

ART. 5 – Documenti facenti parte del contratto

1. L'affidamento del servizio viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente atto sotto la **lett. a)**.

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Offerta tecnica, relazione metodologica ed organizzativa e schede

tecniche;

b) Polizze di garanzia;

c) Patto di Integrità.

ART. 6 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che il concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.lgs. n. 36/2023, garanzia definitiva mediante **cauzione o polizza fideiussoria** (se Assicurazione) o **Atto di fideiussione** (se Banca o Intermediario finanziario) n. _____, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da _____ Agenzia di _____, emessa in data _____, per l'importo garantito di € _____ (diconsi euro _____).

2. Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

3. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 7 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi

1. Il concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati,

all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione procedente, proprietaria della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente.

2. A tal fine, il Concessionario ha stipulato la // *prodotto copia della* polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) n. _____ stipulata con _____, Agenzia di _____, e appendice n. _____ in data _____ di specifico riferimento al presente servizio.

3. Il concessionario si impegna a prorogare per tutta la durata della concessione la suddetta polizza, o diversa purchè conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, ed inviare alla Provincia copia della quietanza di pagamento del premio.

4. A prescindere dal massimale assicurato, il concessionario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.

ART. 8 – Verifiche e controlli e direttore dell'esecuzione

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione del servizio per controllare il regolare andamento dello stesso.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto curerà tutti i rapporti con il Concessionario e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto del servizio. In particolare, detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dal Concessionario con i subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine il Concessionario si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della citata legge, il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 10 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. Il concessionario si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 11 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della L. n.190/2012, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova", che costituisce formale obbligazione per l'Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall'Affidatario per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l'esclusione dell'affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 12 - Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, il concessionario si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'appaltatore non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 avendo un numero di dipendenti inferiore a 15, *computati*

ai sensi della predetta legge.

Oppure

Si dà atto che è stata verificata l'ottemperanza del concessionario alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 14 – Tempi di intervento

1. Il servizio oggetto del presente contratto riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, pertanto dovranno essere rigorosamente rispettati i tempi di intervento previsti all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, come indicati in sede di offerta tecnica.

ART. 15 – Penali

1. Per il mancato rispetto degli obblighi di gestione del servizio o qualora sia svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, per motivi dovuti unicamente al concessionario, saranno applicate le penali previste dall'art. 23 del citato Capitolato, da riscuotersi sulla cauzione definitiva.

2. Qualora le inadempienze determinino un valore complessivo delle penali superiore all'importo del 10% dell'ammontare del valore della concessione, l'Amministrazione concedente si riserva piena e incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 16 – Obblighi in materia di sicurezza

1. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione del servizio è pari a 0 (zero), in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva

da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi).

ART. 17 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. *Il concessionario ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di subappaltare parte del contratto a terzi.*

Ovvero

Il concessionario, come indicato a tale scopo in sede di offerta, ha dichiarato di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art.119 del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di subappaltare parte del servizio oggetto dell'affidamento, così come indicato nel documento di gara unico europeo (DGUE) presentato in sede di gara.

3. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 119 e dall'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 18 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione e l'applicazione delle penalità previste.

3. Nei suindicati casi di risoluzione, il concessionario sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione concedente in ordine al completamento del servizio, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del concessionario, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
4. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.
5. Per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto e nel Capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice civile e a quella di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
2. A norma dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 20 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico del concessionario.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore ha assolto l'imposta di Bollo "*una tantum*" in conformità a quanto stabilito dall'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.
3. Il concessionario dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 21 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 e nel Codice Civile.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali del concessionario è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679", allegata alla Lettera di invito.
2. Al concessionario competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Via Principe Amedeo n° 32, Mantova.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L., con sede a Porto Mantovano, in via Parigi 38, nella persona del dott. Armando Iovino.

* * * *

Io Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti, che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto Segretario rogante, certifico che i duplicati informatici dei documenti informatici, allegati al presente atto sotto le lettere a) e b), sono conformi all'originale ai sensi dell'art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n. 16 pagine a video.

IL CONCESSIONARIO

Sig. _____

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Covino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Franceschina Bonanata

All b)

Prot. n. _____

Mantova, li _____

Spett.le

Oggetto: atto funzionale alla convenzione di affidamento del *servizio di ripristino post incidente, bonifica siti compromessi da incidenti rilevanti e ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate* a favore di _____, strumentale all'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a fronte degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente.

La scrivente Amministrazione Provinciale è tenuta a garantire il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, ogni qualvolta tali valori siano stati compromessi dal verificarsi di incidenti stradali. Le operazioni concernenti l'*attività di ripristino post incidente*, devono essere rese nel pieno rispetto della legislazione vigente, specie al Codice della Strada, al Codice dell'Ambiente e della disciplina a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Per far fronte a tale obbligo, l'Amministrazione Provinciale ha affidato a _____, con contratto Rep. n. _____ del Segretario Generale in data _____, per la durata di anni 4 dalla consegna, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza, mediante la "*pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze*", la "*bonifica dei siti compromessi da incidenti rilevanti*", il "*ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a seguito di incidenti*" sull'intera rete viaria di competenza all'Amministrazione.

Pertanto, questa Amministrazione - in qualità di Ente proprietario delle arterie stradali interessate dall'incidente – conferisce ogni più ampio potere a _____ per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., ivi espressamente compreso il potere di denunciare alla Compagnia Assicurativa detto sinistro, di esercitare il diritto di accesso agli atti, di trattarne la liquidazione, di incassare somme e di sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il pagamento effettuato nei confronti di _____ ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.

La presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di investire _____ della posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli *interventi di ripristino* realizzati.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici
Ing. Antonio Covino